GAZZETTA 🥨 UFFICIALE

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la formazione degli amministratori di condominio nonche' dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali. (14G00151) (GU n.222 del 24-9-2014)

Vigente al: 9-10-2014

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;

Visto l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"; Visto l'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23

dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del

21 febbraio 2014, n. 9; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014;

Adotta

Oggetto e definizioni

il seguente regolamento:

Art. 1

b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

1. Il presente decreto disciplina: a) i criteri, le modalita' e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

pubblicazioni ufficiali della Repubblica

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: La legge 11 dicembre 2012, n. 220,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

italiana,

"Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293.

- Si riporta il testo dell'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie:

«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro

delitto non colposo per il quale la legge commina la pena

della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non

sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei

protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma

non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere

posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli

amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del

nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui

alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.». Si riporta il testo del comma 9, lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione

delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015): «Art. 1.(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela

ambientale). (In vigore dal 22 febbraio 2014) - (Omissis). 9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata: a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attivita' di formazione amministratori di condominio nonche' i criteri, i contenuti e le modalita' di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

ministri): «Art. 17. (Regolamenti) – (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Art. 2

Finalita' della formazione e dell'aggiornamento

1. Le attivita' di formazione ed aggiornamento devono perseguire i sequenti obiettivi: a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza

degli edifici; b) promuovere il piu' possibile l'aggiornamento delle competenze dell'evoluzione ragione appena indicate in normativa,

giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica; c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualita'.

Art. 3

Requisiti dei formatori

b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica

amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,

il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la

conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche

triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie

giuridiche, tecniche ed economiche presso universita', istituti e

1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilita' e professionalita': a) il godimento dei diritti civili;

legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni; c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) di non essere interdetti o inabilitati; e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver

scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attivita' di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno gia' svolto attivita' di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Note all'art. 3: Si riporta il testo della lettera t) dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione

> 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222): «Art. 1. (Definizioni) – 1. Ai fini del presente decreto, si intende: a) - s) (Omissis); t) per ISBN: l'International Standard Book Number, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica,

prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un

richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le

scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla

seconda fascia dei professori universitari, nonche' le

Commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a), b)

e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli

modalita' di accertamento della qualificazione

disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108.». Art. 4 Responsabile scientifico 1. La funzione di responsabile scientifico puo' essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore

onorabilita' e professionalita' di cui all'articolo 3 del presente 2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei formatori tramite riscontro

regolamento.

quali:

millesimali;

osservare.

universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore

di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo

grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area

tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in

trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di

documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, modalita' di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle

presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti. Art. 5 Svolgimento e contenuti dell'attivita' di formazione e di aggiornamento

1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.

2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici. 3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli

didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore,

a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai

compiti ed ai poteri dell'amministratore; b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai

requisiti di staticita' e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi; c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle

edifici ed alla proprieta' edilizia; e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;

d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli

f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato; q) le tecniche di risoluzione dei conflitti; h) l'utilizzo degli strumenti informatici;

i) la contabilita'.

4. L'inizio di ciascun corso, le modalita' di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica che verra' tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia. 5. Il corso di formazione e di aggiornamento puo' essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo Roma, 13 agosto 2014

sede individuata dal responsabile scientifico.

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando reg.ne - prev. n. 2489